

CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro
Titolo V - Delle società

Art. 2359-quater Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante.

Le limitazioni dell'articolo [2359-bis](#) non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'[articolo 2357-bis](#).

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo [2359-bis](#), devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'[articolo 2359-ter](#).

Se il limite indicato dal terzo comma dell'[articolo 2359-bis](#) è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli [articoli 2437-ter](#) e [2437-quater](#). Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo [2446](#), secondo comma.